

DETDG DEL 5 GIUGNO 2017 N. 21

Protocollo d'intesa tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stata fissata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio 2017;

visto, in particolare, l'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in base al quale l'Inail mette a disposizione dell'Ispettorato dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza;

visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in base al quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;

ravvisata l'esigenza, nelle more dell'attuazione dei citati decreti, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, fermi restando gli indirizzi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, di istituire un forte raccordo con gli enti previdenziali;

considerato che, al fine di realizzare un'efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza verso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, è opportuno istituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL;

visti la relazione della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 maggio 2017 e lo schema di protocollo d'intesa ivi allegato,

DETERMINA

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra l'INL e l'INAIL che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Roam, 5 giugno 2017

f.to dott. Giuseppe Lucibello